



COMUNICATO UFFICIALE N. 393 (Beach Soccer – n. 3/BS)

REGOLAMENTO CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 20 MASCHILE

Articolo 1 – norme generali

La Lega Nazionale Dilettanti – in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 25, del Regolamento della L.N.D. e per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer – indice ed organizza, per l’anno solare 2025, il Campionato Nazionale Under 20, la Coppa Italia Under 20 e la Supercoppa Under 20 di Beach Soccer.

CAMPIONATO UNDER 20 - Composizione dei Gironi

Il Campionato sarà articolato in due gironi: ogni girone sarà composto da almeno cinque/sei squadre cadauno.

Il Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer 2025 sarà articolato su 2 Gironi denominati Girone A e Girone B, che in ogni caso, saranno formulati tramite sorteggio effettuato a cura del Dipartimento Beach Soccer.

Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per le finali del Campionato Nazionale Under 20, nelle quali si contenderanno il titolo di Campione d’Italia di Beach Soccer Under 20.

Al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer hanno diritto ad iscriversi le 11 Società partecipanti al Campionato Under 20 nella stagione 2024.

Qualora risultassero dei posti vacanti l’assegnazione a completamento dell’organico del suddetto Campionato Nazionale Under 20, avverrà con decisione dell’Organo competente della L.N.D., su proposta del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.; tale decisione verrà assunta tenendo conto in prima istanza delle domande pervenute da parte di Società aventi diritto all’iscrizione al Campionato di Serie A – Poule Scudetto, tenendo conto del miglior punteggio nel ranking ottenuto dai risultati sportivi conseguiti dalle Società aventi diritto nel periodo 2021-2024 (allegato C); in caso di parità di punteggio del ranking (allegato C) si terrà conto del piazzamento delle Società all’interno dei gironi eliminatori dei Campionati di competenza, relativi alla stagione 2024, considerando i Campionati nel seguente ordine di importanza: Serie A – Poule Scudetto, Serie A Poule Promozione, Serie B – fase nazionale, Campionato Femminile.

Qualora risultassero degli ulteriori posti vacanti si andrebbero a tenere in considerazione le domande pervenute nei termini da parte delle Società aventi diritto all’iscrizione al Campionato di Serie A – Poule Promozione, tenendo conto del miglior punteggio nel ranking ottenuto dai risultati sportivi conseguiti dalle Società aventi diritto nel periodo 2021-2024 (allegato C); in caso di parità di punteggio del ranking (allegato C) si terrà conto del piazzamento delle Società all’interno dei gironi eliminatori dei Campionati di competenza, relativi alla stagione 2024, considerando i Campionati nel seguente ordine di importanza: Serie A – Poule Scudetto, Serie A Poule Promozione, Serie B – fase nazionale, Campionato Femminile.

Una volta considerate con priorità le domande pervenute dalle Società sopra indicate, nel caso di ulteriori posti vacanti residui l’assegnazione, a completamento dell’organico del suddetto Campionato Under 20, avverrà tenendo conto del miglior punteggio nel ranking ottenuto dai

risultati sportivi conseguiti dalle Società non aventi diritto nel periodo 2021-2024 (allegato C); in caso di parità di punteggio del ranking (allegato C) si andranno a considerare i piazzamenti nei seguenti campionati in ordine di importanza (Campionato Serie A - Poule Scudetto, Campionato Serie A - Poule Promozione, Campionato di Serie B – fase nazionale, Campionato Femminile), ottenuti sempre nella stagione 2024.

Nel caso in cui l'organico non fosse ancora completo, il residuo di posti verrebbe riservato a Società che abbiano presentato idonea domanda di iscrizione con riserva, procedendo a stilare un'ulteriore graduatoria sulla base dei criteri di seguito indicati:

- apparentamento con Società Professionistiche di Calcio a 11, che siano documentate e che consentano alla Società in questione di utilizzare denominazione, logo e maglia da gioco della Società con la quale si è stabilito il legame;
- anzianità di attività nel Beach Soccer (saranno considerati solo gli anni consecutivi)
- meriti riconosciuti nell'attività di promozione del Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti a livello nazionale (Società che ricopre nella stagione corrente la figura di Promotore nell'organizzazione di tappe del Campionato di Serie A, Campionato Femminile di B.S. oppure partecipi nell'organizzazione di una delle predette manifestazioni);
- sviluppo dell'attività Femminile di Beach Soccer;
- bacino di utenza (nella considerazione del bacino di utenza delle Società facenti richiesta di ripescaggio si andranno a privilegiare le Società che costituiscono le uniche partecipanti al Campionato di Serie A (Poule Scudetto e Poule Promozione) su base regionale. Esplicitando in maniera esaustiva il concetto, nel caso in cui la richiedente rappresenti l'unica Società della Regione di cui fa parte, si andrà a considerare un bacino di utenza pari a quello di tutta la Regione di appartenenza; nel caso di più realtà all'interno della stessa Regione, si prenderà in considerazione il bacino di utenza del Comune in cui la Società ha sede).

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO

Le modalità di svolgimento del Campionato saranno le seguenti:

Le gare di entrambi i gironi si disputeranno in una tappa dedicata al Campionato Under 20 o, in alternativa, potranno svolgersi in contemporanea con altre competizioni. Tutte le gare si disputeranno in orario mattutino, pomeridiano o serale in base a quanto stabilito da Comunicati Ufficiali di prossima pubblicazione. Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per le finali del Campionato Nazionale Under 20, nelle quali si contenderanno il titolo di Campione D'Italia di Beach Soccer Under 20.

Le modalità regolamentari di svolgimento sono contenute nell'articolo 2 del presente Comunicato Ufficiale.

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. si riserva il diritto di modificare termini e condizioni inerenti le disposizioni di carattere organizzativo riferite allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Comunicato Ufficiale, con esclusione degli adempimenti economico-finanziari, dando tempestiva comunicazione a tutte le Società interessate.

COPPA ITALIA UNDER 20 MASCHILE

La competizione si svolgerà secondo la formula che prevede l'articolazione in un concentramento unico, al fine di impegnare convenientemente tutte le squadre partecipanti al Campionato Under 20. Il programma e il calendario di svolgimento delle suddette gare saranno regolati da Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Tutte le Società, regolarmente iscritte al Campionato Under 20, che decidessero di rinunciare a partecipare alla Coppa Italia dovranno tassativamente comunicarlo per iscritto al Dipartimento

Beach Soccer della Lega Nazionale (via e-mail all'indirizzo dipartimento.beachsoccer@Ind.it), al momento dell'iscrizione al Campionato Under 20 entro **Giovedì 15 Maggio 2025**.

Nel caso di rinuncia espressa, pervenuta entro il termine tassativo sopra esposto, la Società rinunciante incorrerà nella sanzione amministrativa pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) da versare entro e non oltre il termine previsto nel Comunicato Ufficiale di riferimento.

Nel caso di mancata comunicazione di rinuncia, o di comunicazione avvenuta oltre il termine sopra esposto, la mancata partecipazione comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari ad Euro 800,00 (ottocento/00) da versare entro e non oltre il termine previsto nel Comunicato Ufficiale di riferimento.

SUPERCOPPA DI LEGA UNDER 20 MASCHILE

Alla competizione, articolata in gara unica, partecipano di diritto la squadra vincente il Campionato Under 20 2024 (Lazio Beach Soccer) e la squadra vincente della Coppa Italia Under 20 2024 (Icierre Lamezia).

Il programma e il calendario di svolgimento della suddetta gara per l'assegnazione della Supercoppa di Lega Under 20 2025 saranno regolati da comunicato ufficiale di successiva pubblicazione.

Nel caso di rinuncia espressa di una delle due squadre o di mancata partecipazione alla gara per l'assegnazione della Supercoppa di Lega Under 20 2025, la Società rinunciante incorrerà nella sanzione amministrativa pari ad Euro 800,00 (ottocento/00), da versare entro e non oltre il termine previsto nel Comunicato Ufficiale di riferimento, oltre alla penalizzazione di punti 1 da scontarsi nel Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer 2025.

In caso di rinuncia, o mancata iscrizione delle Società che hanno acquisito il diritto a partecipare alla suddetta competizione, il Dipartimento avrà facoltà di riprogrammare la finale di Supercoppa coinvolgendo le Società classificate nelle posizioni immediatamente successive nel Campionato Under 20 2024 e nella Coppa Italia Under 20 2024.

ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 20

a) Adempimenti per l'iscrizione al Campionato Nazionale Under 20 Beach Soccer 2025 per le aventi diritto.

Tutte le Società aventi diritto sono tenute a perfezionare **l'iscrizione al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer** facendo pervenire la documentazione a dipartimento.beachsoccer@Ind.it o, in alternativa a mezzo fax al n. 06.32822704, **entro il termine perentorio di Mercoledì 9 Aprile 2025, alle ore 16.00, provvedendo – a pena di decadenza dell'ammissibilità dell'istanza di partecipazione ai rispettivi Campionati** - a tutti gli adempimenti stabiliti, utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Comunicato Ufficiale:

- Domanda di iscrizione al Campionato Nazionale e alla Coppa Italia Under 20 di Beach Soccer 2025 e modulo di censimento e cessione diritti televisivi (all. B), debitamente compilati e sottoscritti dal Legale Rappresentante della Società;
- Importo di € 350,00, a mezzo bonifico bancario, a titolo di diritti di iscrizione al Campionato Nazionale Under 20 – 2025 (importo non dovuto in caso di Società iscritta al Campionato di Serie A 2025 - Poule Scudetto o Poule Promozione).
- Importo di € 250,00 a mezzo bonifico bancario, a titolo di acconto spese al Campionato Nazionale Under 20 - 2025 (a garanzia di eventuali passività sportive);
- Importo di € 300,00, a mezzo bonifico bancario, a titolo di tassa associativa alla Lega Nazionale Dilettanti; (importo non dovuto in caso di Società iscritta al Campionato di

Serie A 2025 - Poule Scudetto o Poule Promozione, nonché partecipante ad altro Campionato Dilettantistico organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti).

I pagamenti effettuati a mezzo assegno circolare non trasferibile devono essere intestati a:
F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

I pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario devono essere intestati come di seguito riportato:
Nome banca UNICREDIT – Roma Vico
Indirizzo: Via Vico 7 – 00196 ROMA
Codice IBAN: IT 61 U 02008 05122 000400030336
Intestazione: F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti
Causale: Iscrizione Società _____ al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer 2025.

L'inosservanza del termine perentorio di Mercoledì 9 Aprile 2025, alle ore 16.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti precedenti, costituisce motivo di inammissibilità dell'istanza per le Società all'iscrizione al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer 2025.

Resta salvo che l'intera documentazione comprovante l'effettuazione di tutti gli adempimenti previsti, qualora trasmessa a mezzo fax dalla Società interessata entro il termine di cui sopra, dovrà pervenire successivamente al predetto termine, anche in originale, alla Segreteria del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D

b) Adempimenti per l'iscrizione al Campionato Under 20 2025 per le Società NON aventi diritto

Tutte le Società NON aventi diritto sono tenute a perfezionare **l'iscrizione al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer** facendo pervenire la documentazione a dipartimento.beachsoccer@Ind.it o, in alternativa a mezzo fax al n. 06.32822704, **entro il termine di Mercoledì 16 Aprile 2025, alle ore 16.00, provvedendo – a pena di decadenza dell'ammissibilità dell'istanza di partecipazione ai rispettivi Campionati** - a tutti gli adempimenti stabiliti, utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Comunicato Ufficiale:

- Domanda di iscrizione al Campionato Nazionale e alla Coppa Italia Under 20 di Beach Soccer 2025 e modulo di censimento e cessione diritti televisivi (all. B), debitamente compilati e sottoscritti dal Legale Rappresentate della Società;
- Importo di € 350,00, a mezzo bonifico bancario, a titolo di diritti di iscrizione al Campionato Nazionale Under 20 – 2025 (importo non dovuto in caso di Società iscritta al Campionato di Serie A 2025 - Poule Scudetto o Poule Promozione).
- Importo di € 250,00 a mezzo bonifico bancario, a titolo di acconto spese al Campionato Nazionale Under 20 - 2025 (a garanzia di eventuali passività sportive);
- Importo di € 300,00, a mezzo bonifico bancario, a titolo di tassa associativa alla Lega Nazionale Dilettanti; (importo non dovuto in caso di Società iscritta al Campionato di Serie A 2025 - Poule Scudetto o Poule Promozione, nonché partecipante ad altro Campionato Dilettantistico organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti).

I pagamenti effettuati a mezzo assegno circolare non trasferibile devono essere intestati a:
F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

I pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario devono essere intestati come di seguito riportato:
Nome banca UNICREDIT – Roma Vico
Indirizzo: Via Vico 7 – 00196 ROMA
Codice IBAN: IT 61 U 02008 05122 000400030336
Intestazione: F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti
Causale: Iscrizione Società _____ al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer 2025 come NON aventi diritto.

L'inosservanza del termine del Mercoledì 16 Aprile, alle ore 16,00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti precedenti, costituisce motivo di inammissibilità dell'istanza per le Società all'iscrizione al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer 2025.

Resta salvo che l'intera documentazione comprovante l'effettuazione di tutti gli adempimenti previsti, qualora trasmessa a mezzo e-mail o fax dalla Società interessata entro il termine di cui sopra, dovrà pervenire successivamente al predetto termine, anche in originale, alla Segreteria del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D

L'assegnazione dei posti vacanti l'assegnazione a completamento dell'organico del suddetto Campionato Nazionale Under 20, avverrà con decisione dell'Organo competente della L.N.D., su proposta del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.; tale decisione verrà assunta tenendo conto in prima istanza delle domande pervenute da parte di Società aventi diritto all'iscrizione al Campionato di Serie A – Poule Scudetto, tenendo conto del miglior punteggio nel ranking ottenuto dai risultati sportivi conseguiti dalle Società aventi diritto nel periodo 2021-2024 (allegato C); in caso di parità di punteggio del ranking (allegato C) si terrà conto del piazzamento delle Società all'interno dei gironi eliminatori dei Campionati di competenza, relativi alla stagione 2024, considerando i Campionati nel seguente ordine di importanza: Serie A – Poule Scudetto, Serie A Poule Promozione, Serie B – fase nazionale, Campionato Femminile.

Qualora risultassero degli ulteriori posti vacanti si andrebbero a tenere in considerazione le domande pervenute nei termini da parte delle Società aventi diritto all'iscrizione al Campionato di Serie A – Poule Promozione, tenendo conto del miglior punteggio nel ranking ottenuto dai risultati sportivi conseguiti dalle Società aventi diritto nel periodo 2021-2024 (allegato C); in caso di parità di punteggio del ranking (allegato C) si terrà conto del piazzamento delle Società all'interno dei gironi eliminatori dei Campionati di competenza, relativi alla stagione 2024, considerando i Campionati nel seguente ordine di importanza: Serie A – Poule Scudetto, Serie A Poule Promozione, Serie B – fase nazionale, Campionato Femminile.

Una volta considerate con priorità le domande pervenute dalle Società sopra indicate, nel caso di ulteriori posti vacanti residui l'assegnazione, a completamento dell'organico del suddetto Campionato Under 20, avverrà tenendo conto del miglior punteggio nel ranking ottenuto dai risultati sportivi conseguiti dalle Società non aventi diritto nel periodo 2021-2024 (allegato C); in caso di parità di punteggio del ranking (allegato C) si andranno a considerare i piazzamenti nei seguenti campionati in ordine di importanza (Campionato Serie A - Poule Scudetto, Campionato Serie A - Poule Promozione, Campionato di Serie B – fase nazionale, Campionato Femminile), ottenuti sempre nella stagione 2024.

Nel caso in cui l'organico non fosse ancora completo, il residuo di posti verrebbe riservato a Società che abbiano presentato idonea domanda di iscrizione con riserva, procedendo a stilare un'ulteriore graduatoria sulla base dei criteri di seguito indicati:

<u>d'urgenza</u>		
i) <u>Ricorsi presentati direttamente e in proprio da tesserati</u>	€	100,00
j) <u>Ricorsi presentati direttamente e in proprio da tesserati con procedura d'urgenza</u>	€	130,00
k) <u>Tasse di tesseramento (calciatori/dirigenti attività ricreativa ed amatoriale):</u>		
- costo del cartellino calciatori, comprensivo di Tesseramento e premio assicurativo	€	6,00 cadauno
- costo del cartellino dirigenti, comprensivo di tesseramento e premio assicurativo	€	6,00 cadauno
- tessera allenatore abilitato	€	15,00
- medico sociale	€	50,00
- documento sostitutivo tessera impersonale	€	1,00
- blocco distinta gare	€	6,00

Dovranno essere ricompresi all'interno del "documento sostitutivo tessera impersonale" rilasciato dai Comitati Regionali, Delegazioni Provinciali o Distrettuali, tutti i nominativi dei Dirigenti societari autorizzati ad accedere all'interno del rettangolo di gioco (i nominativi dovranno essere correlati dei relativi dati anagrafici). Tali Dirigenti societari dovranno altresì essere muniti di un cartellino dirigente per attività amatoriale e ricreativa; in alternativa di una tessera allenatore abilitato o medico sociale. Tutto ciò al fine di fornire agli stessi un'adeguata copertura assicurativa.

l) Società associate

Ai fini della partecipazione ai Campionati di Serie A 2025 (Poule Scudetto e Poule Promozione), Serie A Femminile 2025, al Campionato Under 20 2025, nonché alla Coppa Italia e alla Supercoppa di Lega 2025 (Maschile, Femminile e Under 20) e Fase Nazionale Serie B, possono associarsi alla Lega Nazionale Dilettanti solo le Società che non aderiscano, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all'attività promossa, nell'ambito del Beach Soccer, da altre Associazioni nazionali diverse dalla L.N.D. o che intrattengano con le medesime rapporti di collaborazione, a qualsiasi titolo, finalizzate a promuovere e sostenere l'attività del Beach Soccer in campo nazionale e internazionale durante il periodo di svolgimento delle attività organizzate dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.. L'operatività temporale di tale divieto riguarda i soli giorni di svolgimento delle attività ufficiali organizzate dal Dipartimento Beach Soccer L.N.D., nel periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2025.

Acquisiscono, pertanto, il diritto di associarsi alla L.N.D. le sole Società che rispettino integralmente le condizioni e i requisiti previsti nel presente comma. Eventuali infrazioni rilevate nel corso dell'attività determineranno sanzioni disciplinari a carico della Società o del tesserato inadempiente

m) Norme transitorie

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. si riserva il diritto di modificare termini e condizioni inerenti le disposizioni di carattere organizzativo riferite allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Comunicato Ufficiale, con esclusione degli adempimenti economico-finanziari, dandone tempestiva comunicazione a tutte le Società interessate.

Articolo 2 – Svolgimento del Campionato Under 20 maschile e formazione delle classifiche

Si riporta di seguito uno schema – tipo di svolgimento del Campionato con la partecipazione di almeno 10 squadre; le squadre partecipanti al Campionato saranno divise in 2 gironi in funzione del

numero delle squadre iscritte, la composizione dei gironi verrà sorteggiata dal Dipartimento Beach Soccer.

L'ordine delle gare, designato dal Dipartimento Beach Soccer prima dell'inizio del Campionato, ha abbinamenti differenti in ogni giornata di gara delle singole tappe. Ciascun girone è strutturato su un totale di 4 giornate di gara. Ogni singola squadra, pertanto, disputa un totale di quattro partite nel contesto della tappa di qualificazione riferita al proprio girone.

La durata della gara è stabilita in tre tempi da 12 minuti (tempo non effettivo), cadauno.

In caso di parità, al termine dei tre tempi regolamentari, si procederà direttamente con l'esecuzione dei calci di rigore.

Saranno assegnati 3 (tre) punti per la vittoria al termine dei tre tempi regolamentari di dodici minuti ciascuno; 1 (uno) per la vittoria ai calci di rigore; 0 (zero) punti per la sconfitta al termine dei tre tempi regolamentari e/o calci di rigore.

Il tempo di attesa è determinato nella misura di 18 minuti (1 tempo e mezzo di gioco).

Al termine della tappa di qualificazione di ciascun girone verrà stilata la classifica generale, basata sulla somma di tutti i punteggi ottenuti alla fine di ogni giornata di gara di ciascun girone e, comunque, a conclusione della tappa di qualificazione alla fase finale per ciascun girone.

A conclusione della tappa di qualificazione, riferite a ciascuno dei due Gironi, la somma dei punteggi genererà il totale punti di ogni squadra.

Per quanto attiene alla formulazione della classifica generale, riferita – in particolare – ad eventuali casi di parità al termine della tappa di qualificazione che interesseranno ciascun girone, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- parità di punteggio tra due squadre al termine della tappa di ciascun girone, coincidente con il rispettivo svolgimento dell'ultima giornata di gara: per la determinazione della classifica generale del girone, si procederà tenendo conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate, da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore;

- parità di punteggio tra più di due squadre al termine della seconda e conclusiva tappa di ciascun girone, coincidente con il rispettivo svolgimento dell'ultima giornata di gara: per la determinazione delle singole posizioni nell'ambito della classifica generale del girone, si procederà alla compilazione della c.d. "classifica avulsa", tenendo conto nell'ordine:

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore;

b) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore;

c) in caso di ulteriore parità di punti tra più di due squadre, della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri delle tappe di qualificazione, con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore;

d) del maggior numero di reti segnate negli incontri delle tappe di qualificazione, con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore;

e) del sorteggio.

Si qualificano per le finali del Campionato Nazionale Under 20, le prime due classificate per ogni girone.

Le date, la sede e gli orari, di svolgimento delle fasi finali del Campionato Nazionale Under 20 saranno comunicate con apposito Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione. Lo svolgimento della competizione sarà così articolato:

Semifinali

- Semifinale 1: 1° Classificata Girone A – 2° Classificata Girone B (Gara 1)
- Semifinale 2: 1° Classificata Girone B – 2° Classificata Girone A (Gara 2)

Finali

- Finale 3° e 4° posto – perdente gara 1 – perdente gara 2 (Gara 3)
- Finale 1° e 2° posto – vincente gara 1 – vincente gara 2 (Gara 4)

Per le sole gare delle **Finali del Campionato Nazionale Under 20** (semifinali e finali 1/2 e 3/4 posto) la durata delle gare è stabilita in tre tempi da **12 minuti (tempo effettivo)** cadauno. Nella sola gara di finale (1/2 posto), inoltre, in caso di parità al termine dei tre tempi regolamentari, verrà disputato un tempo supplementare di 3 minuti in caso di ulteriore parità verranno eseguiti i calci di rigore.

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. si riserva il diritto di modificare termini e condizioni inerenti le disposizioni di carattere organizzativo riferite allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Comunicato Ufficiale, con esclusione degli adempimenti economico-finanziari, dando tempestiva comunicazione a tutte le Società interessate.

Articolo 2 bis – Modalità di svolgimento Coppa Italia Under 20 maschile

La competizione si svolgerà secondo la formula che prevede l'articolazione in un concentramento unico, al fine di impegnare convenientemente tutte le squadre partecipanti al Campionato Under 20. Il programma, il calendario di svolgimento delle suddette gare e il Regolamento saranno contenuti in un apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Articolo 2 ter – Modalità di svolgimento Supercoppa Under 20 maschile

La competizione si svolgerà secondo la formula che prevede l'articolazione in un concentramento unico, al fine di impegnare convenientemente tutte le squadre partecipanti al Campionato Under 20. Il programma, il calendario di svolgimento delle suddette gare e il Regolamento saranno contenuti in un apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Articolo 3 - Tesseramento e Partecipazione al Campionato Under 20 maschile

Possono partecipare al Campionato, ai sensi dell'articolo 40, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, tutti i calciatori non tesserati e tesserati, che abbiano compiuto il 15° anno di età, con Società affiliate alla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti. Per i calciatori tesserati con le società sopracitate è necessario regolare nulla-osta concesso dalla società di appartenenza.

E' data facoltà alle Società aspiranti all'ammissione al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer 2025 di presentare l'elenco nominativo dei propri calciatori all'atto dell'iscrizione (minimo dieci, massimo 30 calciatori), unitamente alle fotocopie dei cartellini dei calciatori (tesseramento per attività amatoriale e ricreativa) unitamente ad un documento di identità in corso di validità,

compilando la modulistica allegata alla presente (tutti documenti inoltrati al Dipartimento dovranno essere leggibili). **Il termine conclusivo di presentazione del suddetto elenco, da far pervenire al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., è comunque fissato, per tutte le Società ammesse a partecipare al Campionato su indicato, alle ore 16.00 di Venerdì 23 Maggio 2025.**

Potranno essere tesserati, con finalità di partecipazione al Campionato Under 20, i calciatori nati dal 1° gennaio 2005.

All'interno dell'elenco nominativi dei propri calciatori presentato all'atto dell'iscrizione (massimo 30 calciatori), potranno altresì essere inseriti fino a un massimo di 4 fuoriquota (nati dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004).

L'inserimento dei calciatori fuori quota in distinta è disciplinato dall'art. 5 del presente regolamento; a tal proposito si specifica che, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5, non sarà possibile inserire nelle distinte ufficiali di gara un numero superiore a 2 calciatori fuori quota (in caso di distinta formata da 12 atleti).

In ogni caso, ciascuna operazione di tesseramento inerente al Campionato Nazionale Under 20, attuata presso i Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere comunicata improrogabilmente entro il 3° giorno lavorativo successivo alla data del tesseramento stesso, al Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, via e-mail all'indirizzo dipartimento.beachsoccer@lnd.it.

Il tesseramento non potrà considerarsi valido fino a che non venga adempiuto il già menzionato onere di comunicazione.

L'eventuale partecipazione alle gare di calciatori per i quali, a quella data, non risulta comunicato il relativo tesseramento potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

Tuttavia, le operazioni di tesseramento che risultino comunicate oltre il 3° giorno lavorativo successivo alla chiusura del periodo previsto per l'effettuazione dei tesseramenti saranno da considerare invalide, senza alcuna possibilità di sanatoria, e l'eventuale partecipazione alle gare potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

1. Non è ammessa la partecipazione al Campionato di tutti quei calciatori che sono destinatari di provvedimenti di squalifica, in corso per l'intera durata del torneo, emanati da F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei suoi Comitati, Divisione e Dipartimenti.
2. La tessera rilasciata dai Comitati Regionali o dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti è documento essenziale per prendere parte all'attività e dovrà essere presentata agli Arbitri, ai sensi dell' art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. ("Adempimenti preliminari alla gara"), unitamente ai documenti di riconoscimento e ad un elenco, redatto in triplice copia, nel quale devono essere annotati i nominativi dei calciatori, del capitano e del vice-capitano, del responsabile di squadra (dirigente accompagnatore ufficiale) e di tutte le altre persone che possono accedere all'area di gioco, con indicazione delle relative tessere. Tutte le persone che le squadre intendono far accedere al Rettangolo di gioco (calciatori, allenatore, dirigenti, accompagnatore, medico sociale, massaggiatore) dovranno essere regolarmente tesserati, secondo quanto disposto dalle norme federali vigenti in materia di attività amatoriale e ricreativa.

3. Il vincolo di tesseramento per i Campionati di Beach Soccer sarà limitato alla durata delle manifestazioni e non pregiudicherà diverso ed eventuale vincolo contemporaneo degli stessi calciatori.
4. Sarà possibile inserire nell'elenco nominativo, giocatori tesserati per la stessa Società che facciano già parte della lista presentata per la Serie A (Poule Scudetto o Poule Promozione).
5. In ordine al tesseramento di calciatori extracomunitari maggiorenni, si fa presente che ogni Società potrà tesserare un massimo di n. 2 calciatori di nazionalità straniera (comunitari o extracomunitari; e che lo stesso dovrà essere effettuato esclusivamente presso il Comitato Regionale competente, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 4. Per tutte le richieste di tesseramento, le Società dovranno avvalersi delle modalità operative previste per l'attività ricreativa e amatoriale, con il conseguente rilascio della relativa tessera bianca plastificata, la cui emissione è a cura del Comitato Regionale o della Delegazione Provinciale o Distrettuale competente.

Il tesseramento non potrà considerarsi valido fino a che non venga adempiuto il già menzionato onere di comunicazione.

L'eventuale partecipazione alle gare di calciatori per i quali, a quella data, non risulta comunicato il relativo tesseramento potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

Tuttavia, le operazioni di tesseramento che risultino comunicate oltre il 3° giorno lavorativo successivo alla chiusura del periodo previsto per l'effettuazione dei tesseramenti saranno da considerare invalide, senza alcuna possibilità di sanatoria, e l'eventuale partecipazione alle gare potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

La Lega Nazionale Dilettanti e il Dipartimento Beach Soccer declinano ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a tesserati o terzi, a tale riguardo, al fine di tutelare le squadre partecipanti in ordine ad eventuali incidenti fisici che dovessero accadere durante le gare, è obbligatorio presentare le certificazioni mediche d'idoneità all'attività sportiva agonistica, ai sensi delle vigenti normative, in favore dei propri calciatori. Le certificazioni sono tenute agli atti dalle squadre partecipanti, le quali sono garanti degli avvenuti accertamenti sanitari.

Articolo 4 – Partecipazione dei calciatori stranieri al Campionato

1. Sono tesserabili tutti i calciatori di età non inferiore ai 15 anni, aventi residenza e cittadinanza italiana, nonché un massimo di n. 2 calciatori di nazionalità straniera per Squadra (comunitari o extracomunitari).
I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari, come da Comunicato Ufficiale n. 220/A del 21 Maggio 2024.
2. Ai fini della partecipazione alle gare del Campionato, tenuto conto delle modalità di gioco che prevedono la sostituzione "volante", le Società devono schierare la propria squadra composta da non più di cinque calciatori, uno dei quali giocherà da portiere. Una gara non potrà avere inizio se l'una o l'altra squadra è composta da meno di tre calciatori (2 calciatori più un portiere). E' possibile inserire negli elenchi ufficiali di gara, da un minimo di tre ad un massimo di dodici calciatori. Le Società hanno, comunque, l'obbligo di inserire nella distinta ufficiale presentata all'arbitro prima di ogni gara un numero minimo di dieci calciatori di cittadinanza italiana e un numero massimo di due calciatori stranieri.

3. Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, all'atto del tesseramento dovrà essere presentata copia autentica del passaporto o il certificato di cittadinanza italiana in originale, rilasciato dalle competenti Autorità.
4. Il permesso di soggiorno viene rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso. Per l'ingresso in Italia di extracomunitari, motivato da ragioni di visite, affari, turismo e studio, lavoro e ricongiungimento familiare non è richiesto il permesso di soggiorno se la durata del soggiorno stesso non è superiore a tre mesi, ai sensi della vigente legislazione statale.
5. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso, anche in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore.
6. Il permesso di soggiorno è rilasciato esclusivamente dalla Questura della Provincia in cui lo straniero extracomunitario intende stabilirsi dal momento del suo ingresso in Italia. Al momento della presentazione della richiesta presso la competente Questura, su richiesta della parte interessata, la Questura stessa può rilasciare un'attestazione dichiarante che non sussistono motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, specificandone la scadenza e i motivi. Tale attestazione da diritto a richiedere il tesseramento del calciatore straniero extracomunitario in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.
7. Eventuali dichiarazioni da parte delle Società di Beach Soccer, finalizzate a motivare la permanenza in Italia dello straniero extracomunitario per attività sportiva con Società italiane che svolgono campionati federali, NON costituiscono titolo equipollente al permesso di soggiorno.
8. L'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari può, altresì, essere consentito con visti per soggiorno di breve durata – rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero e validi fino ad un massimo di novanta giorni – e per soggiorno di lunga durata che comportano per la titolare la concessione del permesso di soggiorno in Italia, con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
9. Per l'attività nazionale di Beach Soccer dell'anno 2025, è consentito ad ogni Società il tesseramento di un massimo di due calciatori extracomunitari che siano in possesso di visto o permesso di soggiorno in Italia anche di durata fino tre mesi e, comunque, a copertura dell'intero periodo di tesseramento.
10. Per i calciatori provenienti dall'Ucraina a causa della guerra e ivi residenti, al fine di agevolare il tesseramento degli stessi, si ricorda che la validità dei permessi di soggiorno già rilasciati ai profughi ucraini è stata prorogata sino al 4 Marzo 2026, così come disposto dalla Legge n. 202 del 27/12/2024.

Articolo 5 – Meccanismi e Modalità procedurali per la presentazione delle distinte ufficiali di gara

1. Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti al numero di calciatori inseriti nella predetta distinta ufficiale, fermo restando quanto indicato al comma 2 del precedente art. 4, si precisa che, in caso di distinta formata da dodici calciatori, dovranno essere presenti in distinta dieci calciatori nati dal 1° gennaio 2005, ed un massimo di 2 fuori quota (nati dal

1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004), con il possibile inserimento di 2 stranieri con residenza in Italia.

Resta inteso che qualora il numero dei calciatori fosse inferiore a dodici – le corrispondenti combinazioni tra italiani/stranieri e la presenza in distinta di fuori quota devono essere obbligatoriamente effettuate nel modo che segue:

- N. 11 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 9 calciatori (nati dopo il 1° gennaio 2005), n. 2 calciatori fuoriquota (nati dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004), con un totale di n. 2 stranieri;
 - N. 10 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 8 calciatori (nati dopo il 1° gennaio 2005), n. 2 calciatori fuoriquota (nati dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004), con un totale di n. 2 stranieri;
 - N. 9 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 7 calciatori (nati dopo il 1° gennaio 2005), n. 2 calciatori fuoriquota (nati dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004), con un totale di n. 2 stranieri;
 - N. 8 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 6 calciatori (nati dopo il 1° gennaio 2005), n. 2 calciatori fuoriquota (nati dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004), con un totale di n. 2 stranieri;
 - N. 7 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 5 calciatori (nati dopo il 1° gennaio 2005), e n.2 calciatori fuoriquota (nati dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004), con un totale di n. 2 stranieri;
 - N. 6 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 5 calciatori (nati dopo il 1° gennaio 2005), e n. 1 calciatore fuoriquota (nati dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004), con un totale di n. 2 stranieri;
 - N. 5 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatori (nati dopo il 1° gennaio 2005), e n.1 calciatore fuoriquota (nati dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004), con un totale di n. 1 straniero;
 - N. 4 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatori (nati dopo il 1° gennaio 2005) e nessun calciatore fuoriquota (nati dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004), con un totale di n. 1 straniero;
 - N. 3 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 3 calciatori (nati dopo il 1° gennaio 2005) e nessun calciatore fuoriquota (nati dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004), con un totale di n. 1 straniero;
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra sarà punita con la perdita della gara, prevista dall'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.
3. Ai sensi dell'art. 61, comma 5, delle N.O.I.F. ("Adempimenti preliminari alla gara"), il calciatore sprovvisto di tessera o di un documento di riconoscimento può prendere ugualmente parte alle gare, qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della Società punibile con le sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato e che la Società ha inoltrato al competente organo federale esibendo la documentazione attestante lo svolgimento delle relative procedure, entro i termini descritti dall'art. 3 del presente C. U. ed in particolare:
- a) Copia della richiesta di tesseramento recante la data di deposito presso il Comitato Regionale o la Delegazioni Provinciale della L.N.D.,
 - b) Copia della richiesta di tesseramento inviata al Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale della L.N.D., unitamente alla ricevuta di raccomandata con avviso di ricevimento

rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale è stata spedita la documentazione inerente il tesseramento.

- c) Documento d'identità dell'atleta in corso di validità;
4. Il responsabile di squadra (o il capitano) può richiedere agli arbitri la visione delle tessere e dei documenti dei giocatori e dei dirigenti della squadra avversaria. Gli arbitri, verificati i documenti consegnati, procederanno ad effettuare il riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti in lista, alla presenza di entrambe le squadre.
 5. Non potranno in ogni caso essere tesserati per l'attività di Beach Soccer coloro che siano colpiti da squalifiche o inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell'attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. La L.N.D. può derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per una o più giornate di gara o per squalifica a tempo determinato non superiore a un mese.
 6. All'atto dell'iscrizione al Campionato, le Società sono tenute a comunicare, attraverso la modulistica d'iscrizione allegata alla presente, i nominativi dei Dirigenti precisandone le qualifiche, gli incarichi e i dati specificamente richiesti (generalità, estremi di un documento di riconoscimento, etc.). Ogni variazione dovrà essere comunicata al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. entro il 3° giorno lavorativo successivo al suo verificarsi.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'Art. 34, comma 2, delle NOIF, nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale. Ne consegue che l'utilizzo del medesimo calciatore in più di una gara all'interno dello stesso giorno di gara, anche se in competizioni differenti, sarà considerata una violazione della suddetta norma punita con la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di valore compreso tra € 50,00 ed € 250,00.

Articolo 6 - Persone ammesse nel rettangolo di gioco

1. Per le gare del Campionato Under 20 sono ammessi nel rettangolo di gioco, per ciascuna delle squadre, purché muniti di tessera amatoriale valida per la stagione in corso:
 - a. i calciatori di riserva;
 - b. un dirigente accompagnatore ufficiale ("responsabile di squadra");
 - c. un allenatore ed un massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
 - d. un medico sociale.
2. Le persone ammesse nel rettangolo di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. Gli arbitri esercitano nei loro confronti i poteri disciplinari conferitigli.
3. Tutte le persone ammesse nel rettangolo di gioco, ad eccezione dei calciatori di riserva, possono entrare in campo solo se autorizzate dagli arbitri, anche nell'eventualità che debbano assistere o rimuovere un calciatore infortunato.
4. Possono essere ammessi nel rettangolo di gioco, oltre ai tesserati di cui sopra, i raccattapalle, i fotografi, gli operatori cinematografici, i radiocronisti e i tele-operatori debitamente autorizzati dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., il quale assume, conseguentemente, la responsabilità del loro comportamento.

Si specifica inoltre che, sulla base di quanto disposto dalla Circolare n° 9 AIAC del 21 dicembre 2023, è stata disposta la modifica del Regolamento del Settore Tecnico FIGC attraverso la quale è stata introdotta la figura dell'allenatore di Beach Soccer. L'utilizzo di allenatori in possesso di specifico patentino, Licenza A - rilasciato dal Settore Tecnico FIGC, risulta essere al momento non obbligatorio per le Società partecipanti ai Campionati di Serie A maschile (Poule Scudetto e Poule Promozione), Campionato Femminile di Serie A, Campionato Under 20 e Campionato di Serie B (fase nazionale).

Articolo 7 – mancata partecipazione delle squadre alle gare

Le squadre che non si presenteranno in campo all'orario stabilito, e trascorso il tempo di attesa, determinato nell'equivalente di un tempo e mezzo di gara (18 minuti) verranno sanzionate con la sconfitta a tavolino, anche senza il ricorso della squadra avversaria, con il punteggio di 0 – 10. L'organizzazione garantirà in collaborazione con gli arbitri A.I.A, il totale rispetto di tutte le regole di gioco.

Così come stabilito dall'art. 2, la durata della gara è stabilita in tre tempi da **12 minuti (tempo non effettivo)**, cadauno.

Saranno assegnati 3 (tre) punti per la vittoria al termine dei tre tempi regolamentari di dodici minuti ciascuno; 1 (uno) per la vittoria ai calci di rigore; 0 (zero) punti per la sconfitta al termine dei tre tempi regolamentari e/o calci di rigore.

In caso di parità, al termine dei tre tempi regolamentari, si procederà direttamente con l'esecuzione dei calci di rigore.

Il tempo di attesa è determinato nella misura di 18 minuti (1 tempo e mezzo di gioco)

Per le sole gare delle **Finali del Campionato Nazionale Under 20** (semifinali e finali 1/2 e 3/4 posto) la durata delle gare è stabilita in tre tempi da **12 minuti (tempo effettivo)** cadauno.

Nella sola gara di finale (1/2 posto), inoltre, in caso di parità al termine dei tre tempi regolamentari, verrà disputato un tempo supplementare di 3 minuti, in caso di ulteriore parità verranno eseguiti i calci di rigore.

Articolo 8 - Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle squadre dal Campionato Under 20

1. Le squadre hanno l'obbligo di portare a termine il Campionato Under 20, al quale sono iscritte, e di concludere le gare iniziate.
2. La squadra che rinuncia alla disputa di una gara o rinuncia a proseguire alla disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-10, nonché l'ammenda prevista per la rinuncia. Il Giudice Sportivo avrà inoltre facoltà di infliggere alla squadra rinunciante la sanzione accessoria di un punto di penalizzazione in classifica.
3. Qualora una squadra si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di qualificazione, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-10 in favore dell'altra squadra con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.
4. La squadra che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è automaticamente esclusa dal Campionato di competenza, con le conseguenze di cui al Codice di Giustizia Sportiva.
5. Il mancato pagamento di somme coattivamente disposto dalla L.N.D. equivale a rinuncia alla disputa della gara.

Articolo 9 - Ritardo nella presentazione in campo delle squadre Tempo d'attesa

1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara dei rispettivi Campionati.
2. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, gli arbitri devono comunque dare inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa da gioco entro un termine pari alla durata di un tempo e mezzo della gara, quantificabile in 18 minuti.
3. E' facoltà della L.N.D. ridurre tale termine notificando in tempo il cambiamento a tutti i responsabili delle Società.

Articolo 10 - Mancata partecipazione alla gara per cause di forza maggiore

1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'Articolo 7, comma 1, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'Articolo 8, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.
2. La declaratoria della sussistenza delle cause di forza maggiore compete senza possibilità di appello al Giudice Sportivo Nazionale competente.

Articolo 11 - Recupero delle gare

1. Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate, per qualsiasi ragione non prevista dal Regolamento di Gioco, sono recuperate o rese nulle con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

Articolo 12 - Impraticabilità del terreno di gioco

1. Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza del primo arbitro designato a dirigere la gara.
2. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle squadre e l'identificazione dei calciatori presenti nelle prescritte distinte di gioco.
3. Il primo arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, il primo arbitro può prescindere dalla presenza, e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.

Articolo 13 - Adempimenti preliminari alla gara

1. Prima dell'inizio di ogni gara il dirigente accompagnatore, ovvero "Responsabile di squadra", deve presentare al 3° ufficiale di gara l'elenco dei calciatori partecipanti con i relativi documenti di identità e le tessere amatoriali. Le distinte delle squadre dovranno necessariamente indicare un capitano ed un vice capitano, i 5 giocatori che prenderanno inizio alla gara, l'allenatore e i dirigenti, ove presenti. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale ("responsabile di squadra") rappresenta, ad ogni effetto, la propria squadra.
2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere controfirmata dagli arbitri e consegnata al capitano o al dirigente della squadra avversaria prima dell'inizio della gara.

3. I dirigenti ed il capitano hanno diritto di avere in visione le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara.

Articolo 14 - Divisa di gioco

1. Ciascuna squadra è obbligata a munirsi almeno di due mute da gioco (maglietta e pantaloncini) comunicandone preventivamente i colori al Dipartimento Beach Soccer.
2. Anche i portieri dovranno obbligatoriamente avere a disposizione almeno due mute da gioco di colori diversi da quelle del resto della squadra.
3. Tutte le maglie ed i pantaloncini da gioco devono essere contrassegnati con una numerazione fissa di maglia che va dal numero 1 (uno) fino al massimo al numero 30 (trenta) per i calciatori. Tale numerazione, che dovrà essere opportunamente modulata da tutte le Società in base al numero dei calciatori effettivamente tesserati ai sensi del presente Regolamento, viene assegnata a ciascun calciatore per l'intera durata della partecipazione nell'ambito delle attività sportive di competenza relative all'anno 2024. L'inosservanza della presente disposizione costituisce condotta anti-regolamentare, sanzionata dagli organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di almeno € 50,00 per ciascun inadempimento.
4. Costituisce altresì condotta anti-regolamentare, l'utilizzo di maglie da gara non munite di manica coprente la parte alta del braccio. E' fatto divieto di utilizzare maglie da gara "stile smanicato".
5. In ogni partita ciascuna squadra sarà tenuta a presentarsi al campo con entrambe le mute da gioco a sua disposizione. L'arbitro si riserverà il diritto di decidere con quale maglia e pantaloncino potrà giocare.
6. Per i portieri sono vivamente consigliati i numeri 1, 12, 22 e 30.
7. È da considerarsi, inoltre, maglia non conforme divisa che non presenti l'apposizione del logo del Dipartimento Beach Soccer e del Main Partner del Campionato, così come indicato all'interno dell'allegato D del presente Comunicato Ufficiale.

Articolo 15 - Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari saranno resi noti entro le ore 24.00 di ognuna delle prime giornate di gara relative ad ogni singola tappa del Campionato Nazionale di riferimento (qualora si disputino gare in orario serale e notturno tale termine di pubblicazione sarà procrastinato di 2 ore) e, successivamente, entro le ore 17.00 di ogni martedì seguente allo svolgimento delle medesime tappe. Per le tappe in cui si gioca nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica detti provvedimenti saranno pubblicati attraverso un Comunicato Ufficiale, che sarà trasmesso ai responsabili delle squadre e visibile, inoltre, sul sito internet della L.N.D. – Dipartimento Beach Soccer, <https://beachsoccer.lnd.it>
2. I Comunicati si intendono notificati alle squadre, con presunzione assoluta, pertanto non sarà ammissibile alcun ricorso contro la mancata conoscenza dei provvedimenti comminati.
3. Il/la calciatore/calciatrice che nel corso di una gara dovesse essere espulso definitivamente con un cartellino rosso o con due cartellini gialli ed allontanato dal Rettangolo di Gioco, dovrà, indipendentemente dalla motivazione, considerarsi automaticamente squalificato almeno per una giornata da scontarsi nella gara immediatamente successiva. Per il Campionato Under 20 la squalifica è da ritenere valida e da scontare anche al termine del girone di qualificazione, qualora la squadra del calciatore espulso dovesse qualificarsi alla fase finale.

4. Tutti i calciatori che abbiano ricevuto nel corso del girone di qualificazione del Campionato Under 20 due cartellini gialli incorrono nella squalifica per una gara, inflitta dagli Organi di Giustizia Sportiva.
5. Al termine del girone di qualificazione tutte le ammonizioni e le diffide verranno azzerate.
6. I provvedimenti disciplinari a termine, in seguito ad atti gravi, a carico di un tesserato comportano per il destinatario il divieto di svolgere attività per tutti i tornei organizzati sotto l'egida della L.N.D., compresi quelli amatoriali.
7. Un dirigente squalificato, anche se non presente, non può comparire sulla distinta di gioco della squadra, pena la comminazione di una sanzione economica alla squadra medesima, giuste disposizioni di cui all'art. 14, del presente Regolamento, ed un'ulteriore squalifica allo stesso dirigente. Un calciatore squalificato può comparire sulla distinta di gioco; nel caso in cui quest'ultimo venga impiegato dall'inizio o nel corso di una gara, sarà data partita persa alla squadra che ha commesso l'errore.
8. Una giornata di squalifica si dà per scontata solamente quando la partita successiva è terminata sul campo.

Articolo 16 - Giornate di gara

1. Tutte le gare si disputeranno nei giorni e nelle ore stabilite dal calendario, salvo eventuali spostamenti con decisioni inappellabili assunte dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

Articolo 17 - Sanzioni disciplinari

1. Ammonizioni ed espulsioni (temporanee e definitive) non sono soggette a multa.
2. Divisa di gioco non coordinata (pantaloncini di colore diversi, una sola muta di maglia), Euro 50,00
3. Divisa di gioco non regolamentare per mancanza di apposizione dei loghi del Dipartimento Beach Soccer e/o del Main Partner del Campionato (l'inserimento dei suddetti loghi dovrà seguire fedelmente la riproduzione corretta dei loghi che verranno messi a disposizione su richiesta dalla Segreteria del Dipartimento, nonché le dimensioni e il posizionamento prescritto all'interno dell'Allegato D), da un minimo di Euro 150,00 fino ad un massimo di Euro 500,00.
4. Ritardo sull'inizio di gioco fino ad un tempo massimo di "un tempo e mezzo di gioco", come consentito dal presente Regolamento, Euro 50,00.
5. La mancata presentazione oltre il tempo regolamentare di attesa consentito dal presente Regolamento, unitamente alla rinuncia a proseguire nella disputa di una gara, comportano la sconfitta 0-10 e una multa, il Giudice Sportivo avrà inoltre facoltà di infliggere alla squadra rinunciante la sanzione accessoria di un punto di penalizzazione in classifica.
6. Pulizia panchine e spogliatoi: i calciatori e i dirigenti societari ammessi all'interno del rettangolo di gioco e dell'Area Tecnica saranno responsabili della pulizia delle panchine, nonché degli spogliatoi assegnati alla propria squadra. Alle Società che lasceranno l'area della panchina e/o lo spazio adibito a spogliatoio sporco verrà comminata una sanzione che potrà variare, a seconda della gravità della violazione, da un minimo di Euro 50 fino ad un massimo di Euro 100.
7. Eventuali danni alle strutture del campo saranno a carico della Società. Nel caso di danneggiamenti verrà comminata una sanzione commisurata in base alla gravità della violazione, nonché potrà essere disposto il risarcimento dei danni causati.

8. Le ammende comminate dal Giudice Sportivo Nazionale dovranno essere erogate secondo i termini tassativi indicati sul relativo Comunicato Ufficiale su cui vengono pubblicate. In mancanza si provvederà a prelievo coattivo.

Articolo 18- Reclami

Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri reclami la squadra che intende perseguirlo dovrà rispettare il seguente iter:

- il preavviso motivato di reclamo andrà comunicato all'Arbitro al termine della gara, con riserva scritta;
- i reclami attinenti al regolare svolgimento della gara o l'irregolare posizione dei calciatori dovranno pervenire entro l'ora successiva l'effettuazione della gara stessa presso la sede della Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale presente in loco;
- copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere notificata contestualmente alla eventuale controparte. Quest'ultima potrà far pervenire eventuali osservazioni entro trenta minuti dalla notifica del reclamo.
- la disciplina sportiva delle competizioni è demandata agli organi disciplinari nazionali presso la L.N.D.

Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Nazionale in relazione al risultato delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure:

- a) le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell'ambito del Torneo;
- b) nell'ipotesi di squalifica a termine, invece, al calciatore interessato è comunque vietato lo svolgimento di qualsiasi attività calcistica per l'intera durata fissata dall'organo giudicante. Le squalifiche o le inibizioni a termine che superino la durata del Campionato sono, invece, impugnabili davanti alla Corte di Giustizia Federale;
- c) Per il Campionato Under 20 le ammonizioni residue al termine della prima fase del campionato (Tappa di qualificazione) vengono azzerati per la fase finale.
- d) Per il Campionato di Serie A, Campionato Femminile di Serie A, Campionato Under 20 e Serie B, al termine della stagione i residui di squalifica dovranno essere scontati nel corso delle stagioni successive a quella in corso, anche se partecipanti a Campionato Nazionale differente. Nello specifico un calciatore squalificato per un numero di giornate residue nel Campionato Under 20 e inserito all'interno della lista dei tesseramenti dello stesso Campionato Under 20 per la stagione 2025, dovrà scontare il residuo sempre nel Campionato Under 20 2025.

Un calciatore squalificato per un numero di giornate residue nel Campionato Under 20 e inserito all'interno della sola lista di tesserati relativa al Campionato di Serie A (Poule Scudetto/Poule Promozione) 2025, dovrà scontare il residuo nel Campionato di Serie A (Poule Scudetto/Poule Promozione) 2025.

Articolo 19 - Omologazione delle gare

Tutte le gare si intendono omologate con la comunicazione nel Comunicato Ufficiale del risultato conseguito sul campo, salvo diversa e motivata deliberazione della L.N.D. Il Comunicato Ufficiale sarà inoltrato ai responsabili di squadra e sarà visibile sul sito internet www.lnd.it. Le deliberazioni della L.N.D. si intendono conosciute, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del

Comunicato Ufficiale o potranno essere ritirate presso la Segreteria organizzativa della località in cui ha luogo il Campionato.

Articolo 20 - Cessione Diritti Radiotelevisivi

Le Società che si iscrivono al Campionato Nazionale Under 20 Beach Soccer 2025 riconoscono alla L.N.D. i diritti di ripresa e trasmissione radiofonica e/o televisiva, streaming e Social, o comunque con qualsiasi mezzo di diffusione, in diretta o differita, in tutto o in parte, delle gare ufficiali dell'intera Stagione Sportiva 2025. Detti diritti potranno essere gestiti direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, o indirettamente per il tramite di una Società partecipata, senza che le Società possano rivendicare e/o richiedere eventuali compensi o esercitare azioni. Tale delega viene riconosciuta attraverso la compilazione in ogni sua parte e sottoscrizione dell'Allegato "B".

Articolo 21 - Regolamentazione accessi in Tribuna ospitalità

1. Per tutte le gare delle competizioni organizzate dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. l'accesso all'interno della Tribuna ospitalità, per ciascuna delle Società iscritte, sarà regolamentata come di seguito descritto:
 - a) L'accesso in Tribuna Ospitalità non sarà consentito a nessun soggetto appartenente, a qualsiasi titolo, alle Società partecipanti alle competizioni organizzate dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.; a tal proposito sarà individuata un'area, all'interno delle tribune della Beach Arena, che sarà riservata esclusivamente ai tesserati delle suddette Società.
 - b) L'accesso in Tribuna Ospitalità non sarà consentito a soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari e/o squalifiche;
 - c) Nel caso in cui la Società svolga la funzione di organizzatore di tappa, la stessa dovrà comunicare al Dipartimento Beach Soccer L.N.D., antecedentemente all'inizio degli incontri programmati nella tappa, la lista di persone che svolgeranno funzioni di servizio e di conseguenza saranno autorizzate all'ingresso nell'area ospitalità. Tale lista dovrà essere conseguentemente autorizzata dal Dipartimento Beach Soccer L.N.D. e potrà derogare alle prescrizioni contenute nel presente art. 21 del Regolamento nei punti a), b).
 - d) Sarà predisposta una specifica area riservata, all'interno della quale sarà consentito l'accesso a n. 5 ospiti per ciascuna Società, impegnata in incontri ufficiali organizzati dal Dipartimento Beach Soccer L.N.D. All'interno della suddetta area gli ospiti autorizzati potranno assistere esclusivamente allo svolgimento della partita della Società richiedente. Le richieste dovranno pervenire alla Segreteria del Dipartimento, a mezzo mail, entro e non oltre 2 ore prima dell'orario di disputa della gara oggetto dell'istanza. Le Società richiedenti saranno ritenute inoltre responsabili, in caso di comportamenti inadeguati posti in essere dagli ospiti delle Società stesse; alla stessa maniera il Dipartimento potrà di conseguenza negare l'accesso a persone che abbiano avuto un comportamento inadeguato, così come potrà allontanare le stesse nel corso della gara.
 - e) Al fine di garantire una corretta copertura mediatica degli eventi le Società sono tenute, se preventivamente informate dall'Ufficio Stampa della Lega Nazionale Dilettanti, a mettere a disposizione i propri atleti e/o dirigenti, per interviste, contenuti Social o eventuali operazioni di comunicazione di vario genere.

Articolo 22 - Accettazione del presente Regolamento

Il presente Regolamento si ritiene accettato, interamente ed in ogni sua parte, con la partecipazione ai Campionati.

Articolo 23 – Disposizione di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme federali vigenti alla data di svolgimento del Campionato Under 20 di Beach Soccer, nonché il Regolamento del giuoco del Beach Soccer edizione 2025 (consultabile presso il sito internet: www.aia-figc.it, aggiornamento pubblicato con Circolare n° 1 Beach Soccer A.I.A. stagione 2024/2025).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Abete)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)

F.I.G.C – LEGA NAZIONALE DILETTANTI

ATTIVITA' BEACH SOCCER
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 20
Domanda di iscrizione e Modulo di censimento

La Società fa domanda d'iscrizione, per l'attività nazionale 2025, **al Campionato Nazionale e Coppa Italia Under 20 Beach Soccer** organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer, comunicando i dati qui sotto riportati:

Codice fiscale/Partita IVA	
Denominazione della Società	
Indirizzo della sede sociale	
Comune di residenza della sede sociale e C.A.P.	
Indirizzo per la corrispondenza	
C.A.P. e città	
N. fax	
Indirizzo e-mail	
Indirizzo posta certificata	
Sito internet (eventuale)	
Recapiti telefonici della Società	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Disponibilità di una Beach Arena	
Eventuale locazione e dimensioni	
Colori sociali (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali di riserva (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali del portiere (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali di riserva del portiere (maglia/p	Maglia: Pantaloncini:
Sponsor di maglia	
Categoria merceologica di appartenenza	

Allega all'uopo la documentazione prevista dal C.U. LND n. 393 (3/BS) del 21 Marzo 2025.

Luogo e data, _____

In Fede
IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. L'INFORMATIVA AL TRATTAMENTO E' CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK: <https://www.lnd.it/it/termini-e-condizioni-di-utilizzo#Privacy>

Composizione – Generalità - Firma dei componenti l'organigramma societario

PRESIDENTE	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
VICEPRESIDENTE	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
SEGRETARIO	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
DIRIGENTI DELEGATO	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
DIRIGENTI DELEGATO	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	

In Fede
IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. L'INFORMATIVA AL TRATTAMENTO E' CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK: <https://www.Ind.it/it/termini-e-condizioni-di-utilizzo#Privacy>

La Società:

- si dichiara consapevole e a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di falsità negli atti prodotti, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia;
- dichiara sotto la propria responsabilità di non aderire, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all'attività promossa, nell'ambito del Beach Soccer, da altre Associazioni nazionali diverse dalla L.N.D. o che intrattengano con le medesime rapporti di collaborazione, a qualsiasi titolo, finalizzate a promuovere e sostenere l'attività del Beach Soccer in campo nazionale e internazionale durante il periodo di svolgimento delle attività organizzate dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.. L'operatività temporale di tale divieto riguarda i soli giorni di svolgimento delle attività ufficiali organizzate dal Dipartimento Beach Soccer L.N.D., nel periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2025. Si dichiara consapevole delle conseguenze rivenienti da eventuali infrazioni rilevate nel merito, giuste disposizioni di cui al punto 8), del Comunicato Ufficiale n. L.N.D. 391 (1/BS del 21 Marzo 2025);
- dichiara inoltre di aver preso visione dei contenuti di cui al Comunicato Ufficiale n. 3/BS, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 393 della L.N.D., provvedendo contestualmente a tutti gli adempimenti tecnici, organizzativi e finanziari richiesti.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- copia dei documenti di riconoscimento del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario della Società;
- logo ufficiale della Società in formato cartaceo a colori, impegnandosi sin da ora al successivo invio elettronico, in formato .jpg o .bmp, al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.;
- breve storia della Società (in cartaceo e per un massimo di quindici righe), impegnandosi sin da ora al successivo invio elettronico al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

La Società si impegna altresì a trasmettere al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. una foto ufficiale della squadra, che dovrà pervenire in formato elettronico .jpg o .bmp oppure cartaceo.

Luogo e data _____

In Fede
IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

Lista n. 30 calciatori			
Nome – Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)	Num. maglia fisso
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Da presentare all'atto dell'iscrizione o entro il termine di Giovedì 15 Maggio 2025.

Allenatore	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Medico	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. L'INFORMATIVA AL TRATTAMENTO E' CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK: <https://www.lnd.it/it/termini-e-condizioni-di-utilizzo#Privacy>

Allegato B**CAMPIONATO BEACH SOCCER**
ANNATA SPORTIVA 2025

Spett.le
Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma

La sottoscritta Società _____ con sede in _____

alla via / Piazza _____ in persona del sottoscritto legale rappresentante,
Sig. _____ codice fiscale/Partita IVA:

_____ ("Società"), con la sottoscrizione del presente modulo, conferisce espressa delega irrevocabile alla Lega Nazionale Dilettanti ("LND") per l'esercizio dei diritti di ripresa e trasmissione radiofonica e/o televisiva, streaming o Social, o comunque con qualsiasi mezzo di diffusione, in diretta o differita, in tutto o in parte, delle gare ufficiali dell'intera stagione sportiva 2025. Nell'ambito dell'esercizio di tali diritti, la LND avrà facoltà di realizzare o far realizzare da terzi, pubblicazioni e/o raccolte e/o ogni altro materiale editoriale o collezionabile, anche per via elettronica e/o interattiva, recanti collettivamente le immagini delle società affiliate, comprese quelle della Società e dei suoi tesserati, e raffiguranti i suoi segni distintivi. La Società prende atto che la LND potrà determinare gli eventuali criteri di ripartizione degli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento dei predetti diritti che sia ispirato a principi di mutualità nell'interesse del movimento del Beach Soccer. Il sottoscritto legale rappresentante della Società consente ed autorizza la LND ad effettuare le riprese televisive delle gare disputate dalla Società, impegnandosi a far partecipare ogni sua squadra alle gare trasmesse in diretta o differita televisiva e/o streaming, secondo la programmazione che di volta in volta sarà stabilita dalla LND e dal Dipartimento di Beach Soccer.

Si specifica, inoltre, che tutti gli eventi e partite inserite nel palinsesto predisposto dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. e conseguentemente trasmesse radiofonicamente e/o televisivamente, via streaming o Social, o comunque attraverso qualsiasi mezzo di diffusione, in diretta o in differita, sui canali Ufficiali della L.N.D. o tramite broadcasting nazionale o locale delegato, non potranno tassativamente essere riprese e trasmesse da altri soggetti; a tal proposito ogni eventuale violazione sarà debitamente perseguita.

Luogo e data

Il legale rappresentante della Società
Timbro - Firma

Allegato C
CAMPIONATO UNDER 20


“Ranking 2021-2024 e relativo sviluppo”

SOCIETA '	TOT.
PISA BS	258
CATANIA BS	257
VIAREGGIO BS	202
SAMBENEDETTESI BS	123
CANALICCHIO CATANIA BS	86
NAPOLI BS	86
TERRACINA BSC	69
CAGLIARI BS	66
CITTA' DI MILANO BS	47
LAZIO BS	43
SPORTING LAMEZIA BS	34
NETTUNO BS	33
FVG BS	30
GENOVA BS	26
VASTESE	12
ASD NANAPEG	9
SICILIA BS	9
BRANCALEONE	6
POLIS NAXOS	6
SAKRO CROTONE	1

RANKING ANNI 2021/2024	2021/24	COPPA ITALIA	SUPERCOPPA	FEMMINILE	U.20
1° POSTO	50	25	10	15	15
2° POSTO	35	20	5	10	10
3° POSTO	20	15		8	8
4° POSTO	15	10		6	6
5° POSTO	13				
6° POSTO	12				
7° POSTO	11				
8° POSTO	10				
PARTECIPAZIONE P. SCUDETTO/CAMPIONATO	5			2	3
PARTECIPAZIONE P. PROMOZIONE	3				
PROMOZIONE P.SCUDETTO	4				
RETROCESSIONE	-1				
VINCITRICE SERIE B	1				
SERIE B	0,5				
RINUNCIA COPPA ITALIA		-3			
VINCENTE COPPA ITALIA FEMM o UNDER 20				5	5



DIVISE DA GARA



- A** LOGO DIPARTIMENTO BS (4,5 X 7,5 CM)
- B** PATCH MAIN PARTNER (5 X 3 CM)
- C** PATCH COMPETIZIONE (10 X 1,5 CM)